



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando” ovvero Agenda un po’ insolita per appunti mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 21/2014

Napoli 9 Giugno 2014 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell’ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

IL RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE DA PARTE DEL PROFESSIONISTA DEVE ESSERE ESERCITATO IN MODO DA NON ARRECARE PREGIUDIZIO AL CLIENTE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9220 DEL 23 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9220 del 23 aprile 2014**, ha stabilito che **l'improvvisa rottura del rapporto di collaborazione professionale** che arrechi danno al cliente è passibile di risarcimento.

Nella vicenda *de qua*, il Tribunale di Roma aveva ritenuto che il recesso comunicato da un professionista, consulente informatico, alla propria società committente era stato esercitato con modalità tali da arrecare pregiudizio perché **non era stato concesso il tempo necessario per sostituirlo** con altra persona; in conseguenza della condotta del recedente, la società aveva dovuto corrispondere alla propria cliente, presso la quale svolgeva la propria opera il consulente, la **penale contrattuale** prevista per il caso di interruzione del rapporto di consulenza informatica.

Sia in primo che in secondo grado di giudizio, il professionista era stato condannato al **risarcimento del danno**. Avverso la sentenza lo stesso

proponeva ricorso in Cassazione sostenendo di avere ignorato quale potesse essere **un preavviso congruo**, avendo ritenuto adeguato il preavviso concesso pari a tre giorni.

Orbene, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha ribadito il dettato dell'**art. 2327 c.c., comma 3** che recita: "**Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente**".

La norma richiamata, hanno specificato gli Ermellini, è diretta ad **evitare al cliente l'eccessivo danno** che deriverebbe **dall'improvvisa rottura del rapporto**, ossia a lasciargli il tempo per provvedere diversamente agli interessi per i quali è stato stipulato il contratto e, in sostanza, costituisce una **particolare applicazione del principio di buona fede oggettiva** ex artt. 1175 e 1375 c.c..

L'ONERE DI PROVARE IL NESSO CAUSALE FRA STRESS LAVORATIVO ED INFARTO GRAVA SUL LAVORATORE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9200 DEL 23 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9200 del 23 aprile 2014**, ha statuito che **è onere del lavoratore (o dei suoi eredi) dimostrare l'esistenza di un nesso causale fra l'infarto patito e l'avvenuto svolgimento di attività lavorativa.**

Nel caso in commento, un dipendente della FIAT perdeva la vita a causa di un infarto.

I Giudici di merito, aditi dagli eredi del prestatore, si pronunciavano in maniera contrastante riconoscendo, in I° grado, la sussistenza di un nesso causale fra l'evento e l'attività lavorativa per poi negarla, successivamente, in appello.

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta per dirimere la *querelle*, nel confermare il deliberato della Corte territoriale, hanno sottolineato che **grava sul lavoratore (o sugli eredi) l'onere di dimostrare, in modo certo, la sussistenza del nesso causale fra stress lavorativo e infarto occorso al lavoratore.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo*, il dipendente aveva patito **l'infarto cardiaco circa due anni dopo il periodo di enorme stress lavorativo ed i**

suoi eredi non avevano fornito prove in merito alla sussistenza del nesso causale, i Giudici dell'organo di nomofilachia hanno negato il risarcimento del danno in loro favore.

LEGITTIMO IL TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO SE LA RELATIVA MOTIVAZIONE E' RIPORTATA IN ACCORDI COLLETTIVI.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 9297 DEL 24 APRILE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9297 del 24 aprile 2014**, ha statuito che **è legittimo il contratto a termine stipulato per esigenze produttive, la cui materiale esplicazione sia contenuta in accordi collettivi**, esistenti prima della stipula del contratto.

Nel caso in specie, un lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, a conclusione del rapporto per scadenza del termine, chiamava in giudizio il datore di lavoro, denunciando la nullità del termine posto al contratto di lavoro per violazione dell'**articolo 1 del D.Lgs. n. 368/2001**.

I Giudici di merito, in primo e secondo grado, dichiaravano la nullità del termine previsto per **mancata specificazione delle esigenze organizzative e di produzione**, legittimanti un rapporto di lavoro a tempo determinato, ritenendo tale onere non adempiuto con il richiamo a contratti collettivi, specificanti tali esigenze aziendali, che l'azienda aveva stipulato con le organizzazioni sindacali.

Da qui il ricorso per Cassazione della parte datrice di lavoro.

Orbene, **i Giudici del Palazzaccio**, con la sentenza *de qua*, uniformandosi a consolidata giurisprudenza di legittimità, **hanno affermato** che **"la specificazione delle ragioni giustificatrici può risultare dall'atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiamo richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l'organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative"**.

In conclusione, per i Giudici nomofilattici, risultava del tutto legittima l'apposizione del termine al contratto individuale, posto che **le particolari esigenze di carattere produttivo, richieste a supporto per l'apposizione del termine, erano state oggetto di analisi in contratti collettivi**

stipulati con le organizzazioni sindacali, richiamati nel contratto di lavoro individuale.

Per le motivazioni suddette, veniva accolto il ricorso dell'azienda e cassata la sentenza impugnata, con rinvio degli atti alla Corte d'Appello del luogo per un riesame della controversia.

SUL LAVORATORE INCOMBE L'ONERE DI PROVARE CON ELEMENTI DI UNIVOCITA' L'ILLEGITTIMITA' CHE DETERMINA LA PERDITA DI CHANCE AL FINE DI AZIONARE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PATITO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 10429 DEL 14 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 10429 del 14 maggio 2014**, ha stabilito che il **risarcimento del danno per perdita di chance** presuppone la puntuale allegazione del fatto costitutivo del diritto azionato.

Nella fattispecie in esame, un dipendente della banca Unicredit lamentava di aver subito un **ingiustificato arresto nella propria carriera** per esser stato escluso, pur essendo in possesso dei necessari requisiti soggettivi ed oggettivi, dalla promozione a funzionario nei due procedimenti di promozione a scelta per merito comparativo, nel corso dei quali erano stati promossi dipendenti con anzianità di servizio, titoli e professionalità inferiori ai suoi.

Il Giudice adito respingeva il ricorso e la sentenza veniva riformata dalla Corte d'appello di Roma che procedeva **all'accoglimento della domanda**, riconoscendo a favore del lavoratore **il risarcimento del danno** commisurato alle retribuzioni ed al trattamento pensionistico che avrebbe percepito se avesse ottenuto la promozione richiesta.

Avverso tale sentenza, **la banca datrice di lavoro proponeva ricorso** in Cassazione.

Orbene, **la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'Istituto di credito** ed ha evidenziato che, invero, la pronuncia del Tribunale aveva acclarato che **il lavoratore non aveva fornito elementi di univocità sul diritto alla promozione**. Di conseguenza, era impossibile pervenire all'accertamento del rivendicato diritto alla promozione ed al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni corrispondenti alla qualifica di funzionario.

In realtà, hanno concluso gli Ermellini, ostano alle conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito i principi consolidati nella giurisprudenza secondo cui, **in**

tema di risarcimento danno connesso allo svolgimento di procedure selettive, incombe sul singolo dipendente l'onere di provare (pur se solo in modo presuntivo) **il nesso di causalità fra l'inadempimento datoriale e il danno derivato dal mancato conseguimento della qualifica superiore.**

IL DATORE DI LAVORO E' RESPONSABILE DELLA MORTE DEL PROPRIO DIPENDENTE CAUSATA DALL'ECESSIVO CARICO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 9945 DELL'8 MAGGIO 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 9945 dell'8 maggio 2014**, ha affermato che **la correlazione fra il periodo di "super-lavoro" e la patologia cardiaca** (*id: infarto*) **deve essere dimostrata a cura del dipendente.**

Nel caso *de quo*, un lavoratore di un'azienda di telecomunicazioni, occupato con qualifica di quadro, perdeva la vita a seguito di un infarto.

Gli eredi del *de cuius* adivano i Giudici, sostenendo che **l'improvviso evento mortale trovava fondamento nell'eccessivo carico di lavoro, attribuito al prestatore, con l'assegnazione di turni della durata di undici ore giornaliere.**

Siffatte pretese trovavano parziale soddisfo in sede di appello.

Orbene, gli Ermellini, nell'avallare *in toto* il *decisum* di merito, hanno sottolineato che **la correlazione fra "super-lavoro" ed infarto deve essere inconfutabilmente dimostrata dal lavoratore o dai suoi eredi.**

Pertanto, atteso che nel caso in disamina gli eredi del lavoratore avevano dato ampie e dettagliate prove dell'enorme carico dei lavoro al quale era stato sottoposto il quadro aziendale deceduto, i Giudici di legittimità hanno confermato la sussistenza di responsabilità in capo al datore di lavoro e la sua conseguente condanna al risarcimento del danno.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.